

**Bruxelles, 24 ottobre 2025
(OR. en)**

**14482/1/25
REV 1**

**AVIATION 144
DELECT 161**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 6987 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.10.2025 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i certificati di aeronavigabilità e i certificati ristretti di aeronavigabilità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 6987 final.

All.: C(2025) 6987 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.10.2025
C(2025) 6987 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.10.2025

**che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i certificati di
aeronavigabilità e i certificati ristretti di aeronavigabilità**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Dal 28 settembre 2008 nell'UE i certificati di aeronavigabilità e i certificati ristretti di aeronavigabilità sono rilasciati per una durata illimitata. Per mantenere la loro validità, a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione¹ l'aeromobile deve essere sottoposto ad una revisione periodica dell'aeronavigabilità e deve essere rilasciato un certificato di revisione dell'aeronavigabilità (airworthiness review certificate, ARC). L'introduzione del processo di revisione dell'aeronavigabilità ha determinato cambiamenti significativi, tra cui nuovi ruoli per le autorità nazionali competenti, attribuzioni per le imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, specifici requisiti del personale e processi dettagliati per il rilascio degli ARC.

Come previsto dall'articolo 85, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1139², l'Agenzia ha valutato l'impatto del processo di revisione dell'aeronavigabilità attraverso varie attività quali ispezioni in materia di standardizzazione, valutazione delle deroghe, riscontri dei portatori di interessi e un'indagine effettuata nel settembre 2012.

Per quanto riguarda i riscontri dei portatori di interessi, erano state espresse preoccupazioni in merito all'inadeguatezza o alla poca chiarezza dei requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 1321/2014 per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità e degli ARC o in merito all'impossibilità di soddisfarli in determinate situazioni, in particolare nel caso di aeromobili importati da sistemi normativi diversi.

Il presente atto delegato intende affrontare tali casi stabilendo requisiti più chiari, volti ad agevolare l'attuazione delle norme, ed eliminando i requisiti che causano oneri amministrativi senza arrecare vantaggi in termini di sicurezza.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente all'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il presente progetto di atto delegato è stato presentato al gruppo di esperti in materia di sicurezza aerea, di cui fanno parte rappresentanti degli Stati membri, durante la riunione del [...]. Il progetto di atto delegato in questione si basa sul parere n. 08/2024 dell'AESA, i cui contenuti sono stati sottoposti a consultazione pubblica mediante l'avviso di proposta di modifica (NPA) 2015-17 "Airworthiness review process", l'NPA 2016-08 "Import of aircraft from other regulatory system, and Part-21, Subpart H review", e l'NPA 2016-19 "Alignment of implementing rules and acceptable means of compliance/guidance material with Regulation (EU) No 376/2014 - Occurrence reporting".

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 128 del medesimo regolamento, che stabiliscono norme dettagliate relative alle condizioni di rilascio, modifica, limitazione, sospensione o revoca di certificati di aeronavigabilità, nonché di certificati ristretti di aeronavigabilità.

¹ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj>).

² GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.10.2025

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i certificati di aeronavigabilità e i certificati ristretti di aeronavigabilità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio³, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 62, paragrafo 13, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione⁴ stabilisce i requisiti per l'aeronavigabilità iniziale dell'aeromobile, compresi i requisiti per il rilascio del certificato di aeronavigabilità e del certificato ristretto di aeronavigabilità.
- (2) La complessità delle suddette regole di attuazione dovrebbe essere ridotta al fine di allinearle ai rischi associati alle diverse categorie di aeromobili, ai diversi tipi di operazioni e alla documentazione storica dell'aeromobile. È necessario semplificare e armonizzare le norme di cui agli allegati del regolamento (UE) n. 748/2012 per renderle più chiare ed evitare interpretazioni errate.
- (3) A motivo delle complesse dipendenze tra i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 1321/2014 in relazione a, rispettivamente, i certificati di aeronavigabilità e i certificati di revisione dell'aeronavigabilità, è necessario un migliore allineamento tra i due regolamenti, in particolare per gli aeromobili trasferiti tra Stati membri o importati nell'Unione.
- (4) Per migliorare la libera circolazione degli aeromobili nell'Unione è necessario agevolare il processo di rilascio dei certificati di aeronavigabilità per gli aeromobili trasferiti tra Stati membri e consentire ai richiedenti di chiedere un certificato di aeronavigabilità all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui desiderano registrare l'aeromobile.

³ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>.

⁴ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj>).

- (5) I requisiti per le domande di certificati di aeronavigabilità e di certificati ristretti di aeronavigabilità dovrebbero essere modificati affinché contemplino casi di aeromobili usati non originari di paesi terzi, quali gli aeromobili precedentemente usati per attività o servizi definiti all'articolo 2, punto 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139.
- (6) La domanda di certificato di aeronavigabilità o di certificato ristretto di aeronavigabilità per un aeromobile importato da un paese terzo deve comprendere una dichiarazione comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile. Dovrebbe essere introdotto un meccanismo alternativo basato su attività di indagine e di valutazione, da applicare qualora tale dichiarazione non sia disponibile o non possa essere ottenuta.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 08/2024 emesso⁵ dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea in conformità dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

- (1) l'allegato I (parte 21) è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato Ib (parte 21 Light) è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal *[OP: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore]*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.10.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁵ Parere n. 08/2024 dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, del 17 dicembre 2024: "Airworthiness review process - Import of aircraft from other regulatory systems, and Part 21 Subpart H review - Alignment of the IRs of the EASA Basic Regulation with Regulation (EU) No 376/2014", <https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-082024>.